

«Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 13 e 14 – Ambito di applicazione – Dati personali raccolti mediante una telecamera indossata da controllori nei trasporti pubblici – Fondamento giuridico dell’obbligo del titolare del trattamento di fornire informazioni all’interessato»

Nella causa C-422/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale posta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia), con decisione del 13 giugno 2024, pertinente a cancelleria il 17 giugno 2024, nel procedimento

Integritetsskyddsmyndigheten

contro

AB Storstockholms Lokaltrafik,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore), vicepresidente della Corte, I. Ziemele, A. Kumin e S. Gervasoni, giudici.

avvocato generale: L. Medin

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per l’Integritetsskyddsmyndigheten, da C. Agnehall, A. Persson e D. Törnqvist, in qualità di agenti;
- per l’AB Storstockholms Lokaltrafik, da J. Förzelius, advokat, e G. Tranvik, biträdande jurist;
- per il governo danese, da D. Elkjaer, C.-A.-S. Maertens, J. Sandvik Lofti e M. Jespersen, in qualità di agenti;
- per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e C. Gabauer, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da A. Bouchagiar, C. Faroghi e H. Kranenborg, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 1º agosto 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Integritetsskyddsmyndigheten (Autorità per la protezione dei dati, Svezia) (in prosieguo: l’«Autorità») e la AB Storstockholms Lokaltrafik (in prosieguo: la «SL»), una società per azioni svedese di trasporti pubblici, in merito a una sanzione amministrativa pecunaria inflitta a quest’ultima per violazione dell’articolo 13 del RGPD nell’ambito della raccolta di dati personali mediante una telecamera (cd. «bodycam») indossata da controllori che lavorano per tale società.

Contesto normativo

3 I considerando 60 e 61 del RGPD così recitano:

«(60) I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l’interessato sia informato dell’esistenza del trattamento e delle sue finalità. Il titolare del trattamento dovrebbe fornire all’interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati. Inoltre l’interessato dovrebbe essere informato dell’esistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa. In caso di dati personali raccolti direttamente presso l’interessato, questi dovrebbe inoltre essere informato dell’eventuale obbligo di fornire i dati personali e delle conseguenze in cui incorre se si rifiuta di fornirli. Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone dovrebbero essere leggibili da dispositivo automatico.

(61) L’interessato dovrebbe ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali che lo riguardano al momento della raccolta presso l’interessato o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati personali possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, il titolare dovrebbe esserne informato nel momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati personali. Il titolare del trattamento, qualora intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, dovrebbe fornire all’interessato, prima di tale ulteriore trattamento, informazioni in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie. Qualora non sia possibile comunicare all’interessato l’origine dei dati personali, perché sono state utilizzate varie fonti, dovrebbe essere fornita un’informazione di carattere generale».

4 L’articolo 5 del RGPD, intitolato «Principi applicabili al trattamento di dati personali», prevede quanto segue:

«1. I dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («leicità, correttezza e trasparenza»);
- (...)
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- (...)».

5 L’articolo 12 del RGPD, intitolato «Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato», così recita:

«1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (...). Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. (...)».

(...)».

5. (...) Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:

(...)».

b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondate o eccessivo della richiesta.

(...)».

6 L’articolo 13 del RGPD, intitolato «Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato», prevede quanto segue:

«1. In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali

f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenerne una copia di tali garanzie o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni».

7 L’articolo 14 del RGPD, intitolato «Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato», così dispone:

«1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni:

- a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) le categorie di dati personali in questione;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenerne una copia di tali garanzie o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell’interessato:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- c) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;

g) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

- a) entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all’interessato;
- c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni:

- a) l’interessato dispone già delle informazioni;
- b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all’articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;

c) l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell’interessato; oppure

d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

8 La SL gestisce servizi di trasporto pubblico a Stoccolma (Svezia). Tale società ha equipaggiato i suoi controllori con telecamere che vengono utilizzate per filmare i viaggiatori che non hanno un biglietto valido durante il controllo dei biglietti e ai quali viene inflitta un’ammenda. Lo scopo dell’utilizzo delle telecamere è quello di prevenire e documentare minacce e violenze nei confronti dei controllori e di garantire l’identità dei viaggiatori soggetti a tale ammenda.

9 Nell’ambito delle sue attività di controllo, l’Autorità ha esaminato se il trattamento dei dati personali da parte della SL con le telecamere indossate fosse conforme alle norme del RGPD. Nel giugno 2021, essa ha adottato una decisione da cui risulta che i controllori indossano le telecamere per tutta la durata del loro servizio e che queste ultime registrano in modo continuato video con immagini e suoni.

10 Tale telecamera hanno una memoria detta «circolare», il che significa che, dopo un certo tempo, interviene una cancellazione automatica dell’ultimo contenuto registrato. Dopo la cancellazione, il materiale registrato risultato eliminato. Inizialmente, il materiale registrato era conservato per una durata di due minuti, ma durante l’ispezione svolta dall’Autorità, tale durata è stata ridotta a un minuto. Tuttavia, servendosi di un pulsante, i controllori possono interrompere la cancellazione automatica, garantendo in tal modo che i dati registrati non siano eliminati. In tal caso, il riconoscimento memorizzato nella telecamera sono conservate anche mediante tecnica di pre-registrazione che registra le informazioni automatica, garantendo in tal modo che il riconoscimento memorizzato nella telecamera non venga cancellato.

11 L’Autorità ha quindi interposto un’azione contro la SL, chiedendo che la SL cessasse di indossare le telecamere indossate da controllori per mancata informazione degli interessati.

12 La SL ha quindi interposto appello dinanzi al Kammarräten di Stockholm (Corte d’appello amministrativa di Stoccolma, Svezia) che ha annullato la sentenza di primo grado e la decisione dell’Autorità nella parte in cui riguardava la sanzione inflitta a tale società per mancata informazione degli interessati.

13 La SL ha quindi interposto appello dinanzi al Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) che ha annullato la sentenza di primo grado e la decisione dell’Autorità nella parte in cui riguardava la sanzione inflitta a tale società per mancata informazione degli interessati.

14 L’Autorità ha quindi interposto appello dinanzi al Kammarräten di Stockholm (Corte d’appello amministrativa di Stoccolma, Svezia), giudice del rinvio, chiedendo di annullare la sentenza di primo grado e la decisione dell’Autorità nella parte in cui riguardava la sanzione inflitta a tale società per mancata informazione degli interessati.

15 Il giudice del rinvio precisa, anzitutto, che la questione che si pone è quella di stabilire quale degli articoli 13 e 14 del RGPD si applichi quando i dati personali sono raccolti mediante una telecamera indossata. A suo avviso, la soluzione di tale questione è necessaria sotto due profili. Da un lato, occorrerebbe determinare quali siano le informazioni da fornire all’interessato, in quanto momento sorgono l’obbligo di informazione di tale persona.

16 Inoltre, secondo il giudice del rinvio, non risulterebbe neppure chiaro in che misura la raccolta di dati personali mediante una telecamera indossata nel ambito del controllo dei biglietti, in violazione di diverse disposizioni del RGPD, per quanto riguarda la portata dell’obbligo di informazione che tali disposizioni comportano, debbono essere prese in considerazione per determinare quale di essi si applichi a questo tipo di trattamento.